

Tasso di interesse legale. Fissato allo 0,01 per cento dal 1° gennaio 2021

DECRETO 11 dicembre 2020.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2019, n. 293, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: GUALTIERI

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 15 dicembre 2020, il Decreto Mef del 11 dicembre 2020 (**di seguito riportato**) che modifica del saggio di interesse legale.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante: «*Modifica del saggio di interesse legale*».

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 15 dicembre 2020)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio [decreto 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2019, n. 293](#), con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è **fissata allo 0,01 per cento** in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2020

Il Ministro: Gualtieri